

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MANFROI e GNUTTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno dei «falsi invalidi»

ONOREVOLI SENATORI. — Ormai da tempo si va dibattendo sul problema dei cosiddetti «falsi invalidi», ma ad oggi nulle o quasi sono state le iniziative legislative per dare una reale e corretta soluzione a tale questione.

Varie sono le problematiche collegate a questa «categoria»: si va dalla dilapidazione delle pubbliche casse dovuta al pagamento delle pensioni di invalidità a persone che invalide non sono, fino all'attribuzione di posti di lavoro destinati agli invalidi e che sono invece coperti da persone che godono di ottima salute.

Per quanto riguarda le pensioni di invalidità basta dare uno sguardo ai dati forniti dall'ISTAT per rendersi conto di quanto alta sia l'incidenza di queste, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, sulla spesa pensionistica nazionale. Retoricamente ci si chie-

de: è possibile che il nostro sia un Paese di invalidi i quali si concentrano, guarda caso, per la maggior parte nelle regioni centro-meridionali? La risposta è ovviamente negativa. È chiaro e lampante che la concessione delle pensioni di invalidità ha rappresentato, usiamo il verbo al passato sperando che di passato si possa parlare, una vera e propria forma clientelare attraverso la quale si sono concessi e ricevuti favori.

Discorso analogo si può certamente fare per il fenomeno dell'assunzione dei «falsi invalidi». Sia dalle notizie pervenute dalla stampa che dalle indagini in corso condotte dall'Autorità giudiziaria appare evidente che questo è un fenomeno largamente diffuso determinato sia dalla compiacenza delle commissioni sanitarie addette alla verifica

e alla dichiarazione dell'invalidità che dai preposti al controllo delle assunzioni.

Non è necessario ricordare che tutta questa situazione non solo ha comportato forti uscite per le casse dello Stato ma ha generato, aspetto forse ancora più grave in una società civile come vuole essere la nostra, gravi problemi a coloro che invalidi lo sono sul serio. Infatti, costoro, da un lato percepiscono pensioni a dir poco irrisorie e dall'altro trovano grandi difficoltà nell'ottenere posti di lavoro e, addirittura, quando vengono convocati per le selezioni si trovano a dover concorrere per posti che non sono adeguati alle proprie condizioni.

Ed è proprio per fare chiarezza su tale fenomeno, verificandone le cause e le responsabilità, che si propone l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che dovrà affiancare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attraverso azioni di indirizzo e di consulenza su come questi dovrà operare

per il controllo della reale situazione della questione invalidità.

Tutte le attività poste in essere fino ad ora non solo sono insufficienti ma non danno l'idea di voler risolvere alla radice il problema. Non bastano poche norme come quelle inserite nell'ultimo provvedimento per il risanamento della finanza pubblica («manovrina») che prevede un recupero praticamente irrisorio rispetto all'enorme dispendio di denaro che le pubbliche casse hanno dovuto sostenere e sostengono tuttora per il pagamento di false pensioni di invalidità e degli stipendi per i falsi invalidi. Le soluzioni prospettate dal citato documento sono totalmente insufficienti ed attestano, ancora una volta, la totale assenza di volontà ad attuare una reale inversione di tendenza ed un cambiamento nella gestione di tutti gli aspetti collegati al problema dei cosiddetti «falsi invalidi».

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare l'entità del fenomeno dei «falsi invalidi», le sue cause, le eventuali responsabilità individuali o collettive e la corretta applicazione della normativa vigente in materia.

2. La Commissione ha inoltre il compito di dare indicazioni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle modalità di svolgimento delle operazioni di controllo della effettiva sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della dichiarazione di invalidità.

Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte, a cui saranno allegati i verbali delle sedute e i documenti e atti raccolti nel corso dell'inchiesta, con l'eccezione di quelli per cui venga disposto diversamente, anche in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante di ogni componente politica costituita in Gruppo.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica provvede alla nomina del Presidente

della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.

3. La Commissione elegge due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ad altre amministrazioni pubbliche copie di atti e documenti che ritiene utili alle proprie indagini.

3. La Commissione può altresì richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'Autorità giudiziaria, qualora per ragioni di natura istruttoria ritenga di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329, emette decreto motivato di rigetto dell'istanza.

Quando tali ragioni vengono meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. Per le audizioni di persone come testi si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima ritenga opportuno riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti dell'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 4.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 8.

1. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

